

	COMUNE MONTE DI PROCIDA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI Via Panoramica n. 10 TEL. 081/8684211 - FAX 081/8682579 C.F. 80100130634 - P. Iva 00548810639 Sito web: www.comune.montediprocida.na.it PEC: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it
---	---

**Parere del
Revisore Unico**

**sulla proposta di
deliberazione al Consiglio
Comunale avente ad
oggetto:**

**Approvazione Tariffe TARI
per l'anno 2022**

REVISORE UNICO
Dott. Francesco Ranieri

Comune di Monte di Procida
Verbale n.12 del 30 maggio 2022

Il giorno 30 maggio 2022, l'organo di Revisione, nella persona del dott. Francesco Ranieri, Revisore Unico del Comune di Monte di Procida, nominato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17 febbraio 2020, ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto "Approvazione Tariffe TARI per l'anno 2022".

L'Organo di Revisione,

Premesso che

- In data 28 maggio ha ricevuto dal Comune di Monte di Procida, a mezzo posta elettronica certificata, copia della proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Approvazione Tariffe TARI per l'anno 2022";
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;
- con deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n.445/2000 e del D.Lgs. n.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2

quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Preso atto

- che con propria determinazione l'Ente Territorialmente competente EdA NA2 ha provveduto alla validazione del piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2022 del Comune di Monte di Procida secondo quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti (MTR) in attuazione della deliberazione ARERA n.443/2019 del 31/10/2019, nell'ammontare complessivo di euro 2.136.311,00
- del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 (PEF 2022) anch'esso oggetto di approvazione del Consiglio;
- che nel Piano sopradDETTO relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, viene riportato un costo totale pari ad € 2.136.311,00. Nello schema riportato a seguire il costo sopradDETTO viene suddiviso in costi variabili e costi fissi:

	Comp. variabile	Comp. fissa	Totale
Importo PEF 2022 complessivo	€ 2.136.311,00		€ 2.136.311,00
Suddivisione componente variabile –fissa	€ 1.759.094,00	€ 377.217,00	€ 2.136.311,00
Tariffa finale	€ 1.759.094,00	€ 377.217,00	€ 2.136.311,00

Analizzate

- le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato della deliberazione oggetto di analisi;
- le ripartizioni definitive tra costi fissi e variabile riportate a seguire:

	costi fissi (€)	costi variabili (€)	Totale (€)
Totale costi - parte domestica (€)	€ 317.277,22	€ 1.501.880,78	€ 1.819.158,00
Totale costi - parte non domestica (€)	€ 59.939,78	€ 257.213,22	€ 317.153,00
Totale (€)	€ 377.217,00	€ 1.759.094,00	€ 2.136.311,00

Considerato che

- i costi determinati nella tabella sopra riportata hanno consentito di individuare le tariffe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n.445/2000 e del D.Lgs. n.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2

TARI 2022, tenendo conto del Regolamento per la disciplina della TARI, delle occupazioni, delle riduzioni, dei nuclei familiari, delle superfici dichiarate e delle destinazioni d'uso come meglio specificato nel piano tariffario di cui all'allegato della deliberazione oggetto di analisi;

- al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33- bis del D.L. 248/2007, l'ente intende approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della proposta oggetto di analisi;

Rilevato che

- l'Ente ha stabilito la possibilità di versamento della TARI in un'unica soluzione entro il 31.12.2022 o il pagamento di numero 3 rate di pari importo alle seguenti scadenze:
 - prima rata: 30/11/2022;
 - seconda rata: 31/12/2022;
 - terza rata: 31/01/2023;

Verificato che

- secondo quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022 dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. (Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile).
- lo stesso decreto "Milleproroghe" all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2022.

Visto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n.445/2000 e del D.Lgs. n.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2

- l'allegato alla proposta di delibera nel quale vengono riportate le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 202;
- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;.
- lo Statuto Comunale;
- il Tuel e in particolare l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Per quanto sopra esposto,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022".

Monte di Procida, 30 Maggio 2022

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Francesco Ranieri